



ATTIVITÀ DI IMPIANTISTICA (D.M. 37/08)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19
Legge 5 gennaio 1996, n. 25
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 22
D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, artt. 9 e 11
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono soggette all'applicazione del D.M. 37/08 le attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione dei seguenti impianti:

- a) **impianti elettrici** (impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere);
- b) **impianti elettronici** (impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere);
- c) **impianti termici** (impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali);
- d) **impianti idrosanitari** (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie);
- e) **impianti a gas** (impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali);
- f) **impianti di sollevamento** (impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili);
- g) **impianti antincendio** (impianti di protezione antincendio).

Il D.M. 37/08 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, **indipendentemente dalla destinazione d'uso**, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione, si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del D.M. 37/08.

UFFICI TECNICI INTERNI

Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, **relativi esclusivamente alle proprie strutture interne**, solo qualora ad esse siano stati riconosciuti, previa denuncia (*S.C.I.A. ai sensi dell'art. 19 L. 241/90*) alla Camera di Commercio territorialmente competente, i requisiti tecnico-professionali previsti all'articolo 4 del D.M. 37/08, e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il **responsabile** da esse preposto possiede tali requisiti.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISCRIZIONE

L'attività di impiantistica può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione certificata ([S.C.I.A. 37/08](#)), unitamente alla necessaria documentazione, alla Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata la sede dell'impresa.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di impiantistica, l'impresa deve documentare la preposizione alla gestione tecnica di persona (*responsabile tecnico*) dotata dei sotto elencati requisiti tecnico-professionali.

Il possesso dei requisiti tecnico-professionali è attestato dal responsabile tecnico nella dichiarazione di cui al modello [Dichiarazione del responsabile tecnico 37/08](#), da produrre unitamente ai necessari allegati.

Anche la nomina di un ulteriore responsabile tecnico per le attività già esercitate o la sostituzione del responsabile tecnico in carica hanno efficacia dalla data di presentazione della segnalazione ([S.C.I.A. modifica 37/08](#)), unitamente alla necessaria documentazione.

▪ [ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE \(IMPRESE INDIVIDUALI\)](#)

▪ [ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE \(IMPRESE COLLETTIVE\)](#)

Nel compilare la pratica, attribuire ad almeno uno degli allegati il [Codice Documento C20](#).

1. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

Il responsabile tecnico deve possedere, in alternativa, uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

- a) [diploma di laurea in materia tecnica specifica](#);
- b) [diploma di tecnico superiore \(Area 1 - Efficienza Energetica\)](#);
- c) [diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, a carattere tecnico-professionale attinente all'attività](#), con successivo periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore oppure in forma di collaborazione tecnica continuativa quale titolare, socio o collaboratore familiare dell'impresa. Il periodo di inserimento, per le attività di cui all'art. 1, c. 2, lett. d) del D.M. 37/08 (*impianti idrosanitari*), è di un anno;
- d) [titolo o attestato a carattere tecnico-professionale attinente all'attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale](#), con successivo periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore oppure in forma di collaborazione tecnica continuativa quale titolare, socio o collaboratore familiare dell'impresa. Il periodo di inserimento, per le attività di cui all'art. 1, c. 2, lett. d) del D.M. 37/08 (*impianti idrosanitari*), è di due anni;
- e) prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di [operaio installatore con qualifica di specializzato](#);
- f) attività di collaborazione tecnica continuativa, nell'ambito di imprese abilitate del settore, quale titolare, socio o collaboratore familiare dell'impresa, per un periodo non inferiore a tre anni;
- g) aver esercitato professionalmente l'attività di impiantista, in qualità di titolare o socio di impresa del settore (*ancorché non più operante*) regolarmente iscritta all'Albo Imprese Artigiane o al Registro delle Ditte, per una durata non inferiore ad un anno, nel periodo precedente il 13 marzo 1990 (*L. 5 gennaio 1996, n. 25, art. 6*).

Nei casi elencati ai punti c) - d) - e) - f), qualora l'attività sia stata svolta in vigenza della L. 46/90 (dal 13.03.1990 al 26.03.2008), alle abilitazioni saranno apportate le limitazioni/maggiorazioni precisate nel documento [Conversione delle abilitazioni da L. 46/90 a D.M. 37/08](#). Nel caso elencato invece al punto g), le abilitazioni saranno riconosciute sulla base delle declaratorie di cui all'art. 1, c. 2, del D.M. 37/08, in considerazione però delle sole attività di cui sia documentato l'effettivo esercizio nel periodo precedente il 13 marzo 1990.

Per la **manutenzione degli impianti di ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento in servizio privato**, il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 4 del D.M. 37/08 è da ritenersi condizione necessaria ma non sufficiente. L'art. 10, c. 3, dello stesso D.M. 37/08 dispone infatti che in tale circostanza trova applicazione il D.P.R. 162/99, il quale ultimo, all'art. 15, espressamente consente la manutenzione degli apparecchi di sollevamento rientranti nel proprio ambito applicativo ai soli soggetti in possesso del certificato di abilitazione rilasciato dal prefetto.

Allo stesso modo, per l'[attività di installazione e manutenzione di impianti a fonti di energia rinnovabili \(FER\)](#), il D.Lgs 28/11, successivamente modificato dal D.L. 63/13 convertito con L. 90/13, ha introdotto, per i soli installatori che dal 4 agosto 2013 abbiano conseguito o richiedano l'abilitazione ai sensi dell'art. 4, c. 1, lettera c) del D.M. 37/08 (*titolo o attestato di formazione professionale, seguito da un periodo lavorativo di almeno quattro anni presso imprese del settore*), l'obbligo di acquisire, a conclusione di uno specifico percorso formativo, un idoneo titolo di qualificazione professionale, e per tutti gli installatori, comunque abilitati, l'obbligo di frequenza di un apposito corso di aggiornamento triennale.

Parimenti, chiunque intenda svolgere le **attività di controllo delle perdite, recupero di gas fluorurati ad effetto serra, installazione, manutenzione o riparazione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengano gas fluorurati ad effetto serra** (art. 1, c. 2, lett. c), D.M. 37/08), **ovvero su impianti fissi di protezione antincendio che contengano gas fluorurati ad effetto serra** (art. 1, c. 2, lett. g), D.M. 37/08), ai sensi dell'art. 8, c. 4, del D.P.R. 43/12 deve preventivamente iscriversi nel Registro di cui all'art. 13 del citato D.P.R., istituito dal 12 febbraio 2013.

N.B. Il responsabile tecnico non può essere un consulente o un professionista esterno. Egli deve obbligatoriamente avere un rapporto di immedesimazione tipico nei confronti dell'impresa e della sua struttura operativa (consultare il documento [Soggetti validamente immedesimati con l'impresa](#)). **Ciascun soggetto, in possesso dei citati requisiti tecnico-professionali, può svolgere la funzione di responsabile tecnico per una sola impresa, e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa, sia essa di lavoro dipendente, di lavoro autonomo/libero professionale o d'impresa** (art. 3, c. 2, D.M. 37/08 - Nota M.S.E. 247344 del 03.12.2012).

Tale criterio di unicità e incompatibilità, però, è da intendersi operante per il solo responsabile tecnico preposto all'esercizio delle attività di impiantistica in imprese di terzi, e non anche per l'imprenditore che sia invece personalmente in possesso dei requisiti professionali, il quale ultimo può quindi abilitare tutte le imprese di cui sia titolare o legale rappresentante (Nota M.S.E. 32694 del 10.10.2008).

Inoltre, poiché il responsabile tecnico è tenuto ad esplicare tale incarico in modo stabile e continuativo ed a svolgere un costante controllo circa il rispetto della normativa tecnica vigente, **deve ritenersi esclusa la possibilità di incardinare nell'impresa un unico responsabile tecnico sulla base di un contratto di lavoro dipendente a tempo parziale, qualora l'attività dell'impresa preponente sia invece svolta a tempo pieno** (Nota M.S.E. del 12.10.2012).

2. REQUISITI PERSONALI

I soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11 devono inoltre attestare (*con la dichiarazione di cui al modello [Autocertificazione antimafia](#)*) di non essere personalmente sottoposti ai provvedimenti giudiziari interdittori di cui al D.Lgs. 159/11 e successive modiche ed integrazioni (**normativa antimafia**).

DIRITTI DI SEGRETERIA

Alla presentazione delle segnalazioni di inizio o di modifica dell'attività di impiantistica, dalle imprese è dovuto un diritto di segreteria pari a:

Imprese individuali e soggetti solo R.E.A.

- 27 € (modalità telematica/supporto informatico)

Società ed enti collettivi

- 45 € (se la segnalazione è trasmessa in modalità telematica)

- 65 € (se la segnalazione è presentata su supporto informatico)

prelevati dal conto Telemaco dell'incaricato alla trasmissione della pratica o, in alternativa, da versare tramite il [sistema di pagamento elettronico PagoPA](#). Per le pratiche presentate allo sportello su supporto informatico, il diritto può essere versato direttamente alla cassa della Camera di Commercio.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle attività di impiantistica, scrivere all'indirizzo di posta elettronica: leggi.speciali@fr.camcom.it